

BGer 4A_203/2020 vom 3. November 2020

Bundesgericht, 2020-11-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_203_2020

FR: TF 4A_203/2020 du 3 novembre 2020

IT: TF 4A_203/2020 del 3 novembre 2020

Erwägungen

E. 8

Il Pretore aveva calcolato il danno positivo rapportato all'intero patrimonio dato in gestione; aveva raffrontato il risultato del patrimonio amministrato effettivamente con quello di un portafoglio comparativo ipotetico. L'autorità cantonale ha osservato che il metodo andava confermato, poiché l'appellante non lo aveva contestato. La ricorrente ravvisa in ciò un errore di diritto. Asserisce che, siccome il danno sarebbe stato originato da un "errore specifico nella selezione del fondo D. _____", secondo la giurisprudenza andava calcolato l'interesse negativo, ossia la perdita subita con quel fondo, che quantifica in fr. 185'000.--.

La nozione giuridica e il metodo di calcolo del danno attengono al diritto federale (sentenza 4A_288/2017 del 22 novembre 2017 consid. 5 e rinvi). La censura è pertanto ammissibile, anche se nuova. È tuttavia infondata. Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, a suo carico sono state accertate inadempienze riguardanti l'amministrazione dell'intero patrimonio, non soltanto l'investimento nel fondo

D. _____ ; in particolare le è stato rimproverato di avere attuato una strategia d'investimento e una composizione del portafoglio non conforme al contratto (cfr. consid. 6). Proprio la sentenza invocata dalla ricorrente (sentenza 4A_436/2016 del 7 febbraio 2017 consid. 5.1) impone in questo caso di calcolare il danno considerando l'intero patrimonio. La sentenza cantonale applica perciò correttamente il diritto federale.

La quantificazione del danno è questione di fatto, di apprezzamento delle prove, e può essere contestata soltanto per arbitrio (sentenza 4A_288/2017 citata). Le ultime considerazioni della ricorrente a tale riguardo, succinte e appellatorie, sono quindi inammissibili (cfr. consid. 2).

E. 9

In conclusione, il ricorso, nella misura limitata in cui è ammissibile, è infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.